



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

1E - 5082

Roma, 30 MAG 2012

ALLA COMMISSIONE BILANCIO
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: A.S. 3284 - Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. **Relazioni tecniche** all'emendamento 13.0.100 e al subemendamento 13.0.100/2.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmettono le relazioni tecniche all'emendamento 13.0.100 e al subemendamento 13.0.100/2 positivamente verificate al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche)

Relazione tecnica

La proposta modifica ed integra talune disposizioni vigenti in materia sia di certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A. per somministrazioni, forniture e appalti che di compensazioni dei medesimi crediti con somme iscritte a ruolo.

Le modifiche che s'intendono apportare hanno carattere essenzialmente procedimentale e mirano a finalità di coordinamento ed armonizzazione con la legislazione vigente, senza effetti sulla finanza pubblica, completando la disciplina già esistente in materia.

In particolare:

- la lett. a) del comma 1 estende l'istituto della certificazione dei crediti agli enti del servizio sanitario nazionale e abbrevia a 30 giorni il termine per il rilascio delle certificazioni;
- la lett. b) del comma 1, con riferimento ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, precisa l'ambito soggettivo delle esclusioni dall'obbligo del rilascio delle certificazioni; inoltre coordina le disposizioni in materia di certificazione con quelle dettate dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e con le forme di certificazione già rilasciate nell'ambito dei predetti piani o programmi;
- il comma 2 interviene nell'articolo 28-quater del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), il quale prevede la possibilità di compensare i crediti (per somministrazione, forniture e appalti) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. L'emendamento in esame estende tale possibilità anche ai crediti maturati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, i quali pertanto potranno essere compensati con le iscrizioni a ruolo. Al riguardo, coerentemente con quanto stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, si ritiene che la disposizione in esame non alteri gli equilibri di bilancio, in quanto la procedura prevista assicura comunque la corretta imputazione dei pagamenti dei debiti e della riscossione dei crediti. Inoltre, la disposizione sotto il profilo della giustizia fiscale dà maggiore certezza della riscossione degli importi iscritti a ruolo, assicurando la razionalizzazione e la concentrazione dell'azione di riscossione sulle altre

posizioni di debito affidate agli agenti della riscossione. Infine, posto che l'istituto della certificazione per i creditori dello Stato e degli enti pubblici nazionali è già previsto ai fini della cessione o dell'anticipazione, la previsione della compensazione di fatto aggiunge solo una modalità ulteriore di utilizzo delle medesime certificazioni e quindi del soddisfacimento del credito.

La validità dell'operazione di cui sopra è stata confermata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2000, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

30 MAG. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

B

Relazione tecnica

La disposizione in oggetto si inserisce nell'ambito delle norme in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A per somministrazioni, forniture e appalti ed in particolare ha riguardo alle certificazioni che sono rilasciate dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, in attuazione delle specifiche procedure di accertamento e certificazione del debito previste nei piani medesimi, ovvero effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge 122/2010.

La presente disposizione si limita a precisare che, analogamente a quanto avviene per le certificazioni previste dalla vigente legislazione e disciplinato dai relativi decreti attuativi, le certificazioni di cui sopra sono anch'esse utilizzabili dai creditori al fine dell'accesso a linee di finanziamento per le quali è prevista l'ammissione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996.

In tale stato di cose dalla disposizione in oggetto non derivano effetti per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

30 MAG. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cambis

ST